

ALLEGATO D

D1 - Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria assicurativa / fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti (escluse le discariche e gli impianti mobili)

Premesso che:

per attività svolte ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 (esclusa le discariche e gli impianti mobili)

1. con provvedimento n. del..... la Provincia/Città Metropolitana di Torino ha autorizzato l'Impresa / Ente.....con sede legale in.....C.F/P.IVA.....(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di.....presso l'impianto ubicato in via..... nel Comune di.....;

[oppure]

per attività in Procedure Semplificate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 anche ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

1. l'impresa (in seguito denominata contraente) con sede legale in.....C.F/P.IVA..... ha trasmesso alla Provincia/Città Metropolitana di Torino in data la comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata presso l'impianto ubicato in via..... nel Comune di.....;

2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento/iscrizione di cui al punto 1, e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro..... (euro.....), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3. che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4. che la durata delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

5. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;

6. che è denominato Ente garantito la Provincia di/ Città Metropolitana di Torino;

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Azienda di Credito _____, di seguito denominata << Società >>, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. _____, con sede legale in comune di _____, Via _____, ____ (C.F./p.I.V.A. _____),

[oppure]

Società di Assicurazione _____, di seguito denominata << Società >>, autorizzata con provvedimento n. _____ di data _____ al rilascio di cauzioni con polizze assicurative a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),

con la presente fidejussione, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto ed a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro..... (Euro.....) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, dei costi relativi alla chiusura, ripristino ambientale e sistemazione finale dell'area sulla base del progetto autorizzato.

La presente polizza ha la durata di anni.....a partire dal.....ed è pertanto valida fino al

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della fidejussione deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

La presente garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività nelle more del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, unicamente previa integrazione accettata dalle parti.

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, la chiusura dell'impianto, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 . Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Provincia/Città Metropolitana di Torino che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5- Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente fidejussione, dovranno essere fatte tramite PEC o con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fidejussione stessa.

Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

D 2 Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria assicurativa / fidejussione bancaria, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 per l'attivazione e la gestione operativa di discarica (oppure) per la gestione successiva alla chiusura della discarica (indicare solo la fattispecie di riferimento)

Premesso:

1. con provvedimento n. del..... la Provincia/Città Metropolitana di Torino ha autorizzato l'Impresa / Ente.....con sede legale in.....C.F./P.IVA.....(in seguito denominata contraente), alla gestione della discarica per rifiuti (specificare)ubicata nel Comune di.....;
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento/iscrizione di cui al punto 1, e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro..... (euro.....), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
4. che le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche, comprese le procedure di chiusura, sono trattenute per almeno due anni dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003; le garanzie finanziarie riguardante il periodo di gestione successiva alla chiusura degli impianti di discarica deve essere pari a 30 anni, a partire dalla data di approvazione della chiusura, comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, da parte dell'ente territoriale competente al soggetto gestore.
5. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
6. che è denominato Ente garantito la Provincia di...../ Città Metropolitana di Torino;

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Azienda di Credito _____, di seguito denominata << Società >>, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. _____, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),
[oppure]

Società di Assicurazione _____, di seguito denominata << Società >>, autorizzata con provvedimento n. _____ di data _____ al rilascio di cauzioni con polizze assicurative a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),

con la presente fidejussione, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo

massimo di Euro.....(Euro.....) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, prestata con la presente fideiussione è efficace per tutta la durata dell'autorizzazione, e comunque fino al formale svincolo da parte dell'Ente garantito.

[oppure, nel caso di gestione post-operativa]

La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica prestata con la presente fideiussione è efficace per tutta la durata della gestione post operativa, come stabilito nel provvedimento di autorizzazione e comunque fino al formale svincolo da parte dell'Ente garantito.

La durata della polizza è di anni....., a partire dal e fino al

La presente garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività nelle more del rilascio del rinnovo/modifica dell'autorizzazione, unicamente previa integrazione accettata dalle parti.

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per gli inadempimenti connessi alla gestione (*specificare quale delle 2 fattispecie*) della discarica, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 . Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, rivalutato come previsto al punto 2 della premessa, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Provincia/Città Metropolitana di Torino che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5- Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente fidejussione, dovranno essere fatte tramite PEC o con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fidejussione stessa.

Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

D3 - Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria assicurativa / fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dallo svolgimento di singola campagna di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti tramite impianto mobile, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006.

Premesso che

1. con provvedimento n. del..... la Regione/Provincia/Città Metropolitana ha autorizzato l'Impresa / Ente.....con sede legale in.....C.F./P.IVA.....(in seguito denominata contraente), all'esercizio di un impianto mobile per il recupero e/o smaltimento di rifiuti ecc. ecc.....(*precisare attività autorizzata e nome impianto*);

2. in data..... l'Impresa..... (di seguito denominata Contraente) ha comunicato alla Provincia/Città Metropolitana di Torino l'intenzione di svolgere, con il suddetto impianto mobile, una campagna di attività della durata di n. giorni presso il sito ubicato in, per un quantitativo massimo stoccato di tonnellate di rifiuti (*specificare la natura dei rifiuti*);

3. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento/iscrizione di cui al punto 1, e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri Organi pubblici, anche di controllo, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro..... (euro.....), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

4. che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

5. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;

7. che è denominato Ente garantito la Provincia di...../ Città Metropolitana di Torino.

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Azienda di Credito _____, di seguito denominata << Società >>, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. _____, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),
[oppure]

Società di Assicurazione _____, di seguito denominata << Società >>, autorizzata con provvedimento n. _____ di data _____ al rilascio di cauzioni con polizze assicurative a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in comune di _____, Via _____, __ (C.F./p.I.V.A. _____),

con la presente fidejussione, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto ed a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro..... (Euro.....) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, dei costi relativi alla chiusura, ripristino ambientale e sistemazione finale dell'area sulla base del progetto autorizzato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punti 2-3. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata della campagna, maggiorata di 30 giorni, quindi la presente polizza ha la durata di giornia partire dal..... (indicare la data di inizio campagna) e fino al (data entro la quale verrà presentata la dichiarazione di fine campagna).

Decorso tale periodo di durata, la presente garanzia rimarrà comunque valida ai fini di un'eventuale escussione, fino allo svincolo da parte del Beneficiario, da effettuarsi con assenso scritto da parte del medesimo entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di fine campagna da parte del Contraente.

La mancata presentazione, da parte del Contraente, della dichiarazione di fine campagna completa di tutta la documentazione necessaria, impedisce lo svincolo della garanzia.

Anche se la campagna non termina nel periodo previsto nella comunicazione, la presente garanzia dovrà essere estesa con apposita Appendice per tutto il tempo necessario alla conclusione della campagna stessa, mantenendo l'ulteriore validità ai fini dell'escutibilità; rimane invariato l'importo garantito.

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, la chiusura dell'impianto, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 . Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente fidejussione, rivalutato come previsto al punto 3 della premessa, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Provincia/Città Metropolitana di Torino che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5- Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente fidejussione, dovranno essere fatte tramite PEC o con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fidejussione stessa.

Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'